

Deliberazione Giunta Regionale 18 novembre 2009, n. 8/10564**Modalità applicative delle disposizioni in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità (art. 7, l.r. n. 20/99 e art. 29, comma 4, d.lgs. n. 152/06).**

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 85/337 CEE del 27 giugno 1985, concernente la Valutazione d'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e 3/35/CE del Consiglio del 26 maggio 2003;

Vista la legge 22 febbraio 1994 n. 146 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea»;

Visto il Titolo III «La Valutazione d'Impatto Ambientale» della Parte II del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, pubblicato sulla G.U. n. 88 - Supplemento Ordinario - del 14 aprile 2006, riguardante «Norme in materia Ambientale», così come modificato e integrato dal d.lgs. 15 gennaio 2008 n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152», recante norme in materia ambientale, pubblicato sulla G.U. n. 24 - Supplemento Ordinario - del 29 gennaio 2008;

Precisato che:

- l'art. 36, comma 3, lett. s) del citato d.lgs. 152/2006 ha abrogato il d.P.R. 12 aprile 1996 «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di Valutazione dell'Impatto Ambientale»;
- l'art. 36, comma 3, lett. aa) del citato d.lgs. 152/2006 ha abrogato il d.p.c.m. 3 settembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1999;
- l'art. 36, comma 3, lett. bb) del citato d.lgs. 152/2006 ha abrogato il d.p.c.m. 1° settembre 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000;

Considerato che l'art. 29, comma 4, del d.lgs. 152/2006 ha previsto, tra l'altro, sanzioni riguardanti «interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di VIA nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali»;

Considerato che l'art. 29, comma 6, del d.lgs. 152/2006, come sostituito dal d.lgs. 4/2008, ha disposto che «Resta, in ogni caso, salva l'applicazione di sanzioni previste dalle norme vigenti»;

Preso atto che l'art. 7 della legge regionale n. 20 del 3 settembre 1999 recante «Norme in materia di impatto ambientale», così come modificata dalla legge regionale n. 3 del 24 marzo 2003 relativa a «Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona», aveva già provveduto a disciplinare l'irrogazione di sanzioni amministrative avverso opere poste in essere in violazione delle disposizioni di via o in difformità sostanziale dai giudizi di compatibilità ambientale;

Osservato che l'art. 35, comma 1, del citato d.lgs. 152/2006 impone alle Regioni di adeguare «il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro 12 mesi dall'entrata in vigore», ovvero entro il 14 febbraio 2009, e dispone altresì che «in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto», mentre il comma 2 del sopracitato art. 35 del d.lgs. 152/2006 dispone che «trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili»;

Accertato che è vigente la legge regionale n. 20 del 3 settembre 1999 e che, in particolare, le disposizioni contenute nell'art. 7 (Sanzioni) della sopracitata legge regionale n. 20/1999 devono considerarsi adeguate alla normativa statale attualmente in vigore e che, pertanto, esse continuano a trovare piena applicazione congiuntamente a quanto ulteriormente disposto dal sopraggiunto d.lgs. 152/2006;

Rinvenuta, tuttavia, l'opportunità, stante l'utilizzo da parte della normativa regionale vigente (l.r. 20/1999) di una differente terminologia rispetto alla sopravvenuta legislazione statale (d.lgs. 152/2006), di effettuare le dovute precisazioni comparando il frasario delle normative sopracitate e definendone nel contempo la reale portata al fine di precisare in modo univoco i criteri interpretativi per la corretta applicazione, da parte delle autorità competenti ai sensi dell'art. 3, comma 1 della l.r. 3 settembre 1999 n. 20, delle normative di cui trattasi, così come specificato nell'Allegato 1 - Sezione A, alla presente deliberazione di Giunta regionale;

Ricordato che, alla luce dei principi generali dell'ordinamento, esplicitati anche dall'articolo 3 «Elemento soggettivo» della l. n. 681 del 20 novembre 1989, costituiscono presupposti per l'applicazione delle sanzioni amministrative sia l'elemento oggettivo, ovvero l'avvenuta violazione della norma, sia l'elemento soggettivo, ovvero l'atteggiarsi della volontà dell'autore dell'infrazione, nelle forme del dolo o della colpa;

Ricordato altresì, con specifico riferimento all'elemento soggettivo, che il comma 2 dell'art. 3, della l. n. 681 del 20 novembre 1989 dispone che «nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa» e che, secondo pacifica giurisprudenza, l'errore dell'autore dell'infrazione sulla liceità della condotta posta in essere, correntemente indicata come «buona fede», può rilevare come causa di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando risulti incolpevole, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della liceità del fatto e non avviabile con l'ordinaria diligenza;

Rilevato che le disposizioni contenute nell'art. 7 (Sanzioni) della sopracitata legge regionale n. 20/1999 possono dunque trovare applicazione solamente laddove ricorrano, entrambi e contestualmente, i presupposti, oggettivo e soggettivo, sopra definiti;

Ritenuto, peraltro, opportuno che nelle ipotesi in cui non siano applicabili le sanzioni contenute nell'art. 7 della sopracitata legge regionale n. 20/1999 a causa dell'insussistenza del presupposto soggettivo, sopra definito, le autorità competenti ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 20/1999 possano comunque impartire, alla luce dei principi generali dell'ordinamento che orientano l'attività amministrativa al perseguimento del pubblico interesse, disposizioni dirette ad attenuare gli effetti negativi prodotti sull'ambiente dalle opere poste in essere in violazione;

Costatata la necessità di definire così come specificato nell'Allegato 1 - Sezione B l'iter procedimentale per l'attuazione dei disposti di cui all'art. 7 della legge regionale n. 20/1999 e dell'art. 29, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, qualora l'autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 20/1999 sia la Regione;

Costatata altresì la necessità di definire, così come specificato nell'Allegato 1 - Sezione C alla presente deliberazione, le modalità e i criteri per l'accertamento degli effetti ambientali di interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni vigenti in materia di VIA, ovvero in difformità sostanziale rispetto ai provvedimenti rilasciati in materia;

Ritenuto che i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate ai sensi nell'art. 7 (Sanzioni) della sopracitata legge regionale n. 20/1999 vanno versati sul Capitolo di entrata 3.4 dicembre 252 «Rimborsi e recuperi vari» del bilancio regionale;

Valutata l'opportunità di disporre che, in presenza di interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni vigenti in materia di VIA, ovvero in difformità sostanziale rispetto ai provvedimenti rilasciati in materia, sino all'accertamento degli effetti sull'ambiente ai sensi della presente deliberazione non siano emessi provvedimenti di compatibilità ambientale relativi ad ampliamenti o modifiche degli interventi stessi;

Valutata infine l'opportunità di applicare le presenti disposizioni anche alle procedure sanzionatorie avviate precedentemente all'approvazione del presente atto e non ancora concluse, ferma restando la validità degli adempimenti già posti in essere;

Dato atto che il presente provvedimento concorre all'obiettivo operativo 6.5.3.5 «Valutazione degli impatti ambientali generati da progetti e programmi di intervento a valenza territoriale, nonché dalle infrastrutture strategiche di cui al titolo III, capo IV, del d.lgs. 163/2006 e attività connesse alla manifestazione di volontà d'intesa» del vigente P.R.S.;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di ritenere che le disposizioni contenute nell'art. 7 (Sanzioni) della legge regionale n. 20 del 3 settembre 1999, recante «Norme in materia di impatto ambientale», devono considerarsi adeguate alle disposizioni di cui all'art. 29, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale», così come sostituito dal d.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale», e come tali continuano a trovare piena applicazione;
2. di definire in modo univoco i criteri interpretativi per la corretta applicazione, da parte delle autorità competenti ai sensi dell'art. 3, comma 1 della l.r. 3 settembre 1999 n. 20, delle normative di cui al punto 1, così come specificato nell'Allegato 1 - Sezione A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. di definire così come specificato nell'Allegato 1 - Sezione B l'iter procedimentale per l'attuazione dei disposti di cui all'art. 7 della legge regionale n. 20/1999 e dell'art. 29, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, qualora l'autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 20/1999 sia la Regione;
4. di definire, così come specificato nell'Allegato 1 - Sezione C, la documentazione necessaria per l'accertamento degli effetti ambientali di interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni vigenti in materia di VIA, ovvero in difformità sostanziale rispetto ai provvedimenti rilasciati in materia, qualora l'autorità competente ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 20/1999 sia la Regione;
5. di demandare alle altre autorità competenti ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge regionale n. 20/1999 la definizione, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei criteri interpretativi dettati nell'Allegato 1 - Sezione A della presente deliberazione, dell'iter procedimentale per l'attuazione dei disposti di cui all'art. 7 della legge regionale n. 20/1999 e dell'art. 29, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
6. di approvare l'Allegato 1 «Disposizioni per l'applicazione dell'art. 7 della l.r. 3 settembre 1999, n. 20 e dell'art. 29, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152», parte integrante della presente deliberazione;
7. di stabilire che - in presenza di interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni vigenti in materia di VIA, ovvero in difformità sostanziale rispetto ai provvedimenti rilasciati in materia - sino all'accertamento degli effetti sull'ambiente ai sensi della presente deliberazione non potranno essere emessi provvedimenti di compatibilità ambientale relativi ad ampliamenti o modifiche degli interventi stessi;
8. di disporre l'applicazione delle presenti disposizioni anche alle procedure sanzionatorie avviate precedentemente all'approvazione del presente atto e non ancora concluse, ferma restando la validità degli adempimenti già posti in essere;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

ALLEGATO 1 - Disposizioni per l'applicazione dell'art. 7 della l.r. 3 settembre 1999, n. 20 e dell'art. 29, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

SEZIONE A - Criteri interpretativi dell'art. 7 della l.r. 3 settembre 1999, n. 20 e dell'art. 29, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

Art. 7 della l.r. 20/1999	Art. 29 del d.lgs. 152/2006
«Qualora le opere indicate all'articolo 2 o parti di esse vengano poste in essere in violazione [...], l' autorità competente, ai sensi dell'art. 3, comma 1 , irroga [...]» (comma 1)	«Nel caso di opere ed interventi realizzati [...], l' autorità competente [...] , dispone [...]» - (comma 4)
Entrambe le norme demandano alla «autorità competente» l'irrogazione delle sanzioni. Tale autorità viene definita, dall'art. 5, comma 1, lett. p) del d.lgs. 152/2006 quale «pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti». Per la concreta individuazione, in Regione Lombardia, dell'autorità competente occorre far riferimento, secondo l'art. 7 della l.r. 20/99, ai disposti di cui all'art. 3, comma 1 della legge medesima, che recita «La regione è autorità competente in via generale per le procedure di VIA e di verifica riguardanti i progetti indicati all'art. 2, comma 1, fatte salve le disposizioni di cui ai commi successivi». I successivi commi 2, 3 e 4 dell'articolo in esame consentono l'attribuzione della qualifica di autorità competente anche a Province, Comuni e Comunità Montane «territorialmente interessati».	

Art. 7 della l.r. 20/1999	Art. 29 del d.lgs. 152/2006
Opere [...] poste in essere « in violazione delle presenti disposizioni » (comma 1)	Opere ed interventi realizzati «senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III » (comma 4)
Entrambe le norme fanno riferimento ad opere ed interventi realizzati senza aver preventivamente esperito le fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione.	

Art. 7 della l.r. 20/1999	Art. 29 del d.lgs. 152/2006
Opere [...] poste in essere « in difformità sostanziale dai giudizi di compatibilità ambientale» (comma 1)	Opere ed interventi [...] realizzati in « difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali» (comma 4)
Entrambe le norme fanno riferimento ad opere ed interventi realizzati in «difformità sostanziale» rispetto ai provvedimenti rilasciati. Devono considerarsi tali gli interventi effettuati in difformità dai progetti oggetto di valutazione o di verifica nonché delle prescrizioni formulate ad esito delle procedure di competenza regionale di verifica di assoggettabilità e/o di VIA, che abbiano arrecato un rilevante pregiudizio ambientale.	

Art. 7 della l.r. 20/1999	Art. 29 del d.lgs. 152/2006
«In ragione della gravità della violazione » (comma 1)	«Valutata l' entità del pregiudizio ambientale » (comma 4)
Entrambe le norme pongono l'accento sulla rilevanza del pregiudizio ambientale arrecato dagli interventi realizzati in assenza o in difformità sostanziale i quali risultino, a seguito dell'espletamento dell'iter di cui al punto 2 della Sezione B del presente Allegato 1), non compatibili con la tutela dell'ambiente e/o non adeguatamente mitigabili né compensabili.	

Art. 7 della l.r. 20/1999	Art. 29 del d.lgs. 152/2006
«l'autorità competente [...] irroga [...] una sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro [...] e nel ripristino dello stato dei luoghi ovvero, qualora sia impossibile il ripristino, nell'esecuzione d'interventi di mitigazione [...]» (comma 1)	«l'autorità competente [...] dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale [...], definendone i termini e le modalità » (comma 4)
Entrambe le norme attribuiscono all'autorità competente la possibilità di valutare, in via discrezionale, il tipo di sanzione da irrogare (quid), in quale forma e procedimento (quomodo) nonché l'entità (quantum) della sanzione	

medesima. Tale discrezionalità amministrativa conferisce alla suddetta autorità un certo margine di apprezzamento e di scelta, ivi compresa la valutazione circa l'eventuale impossibilità di comminare la sanzione del ripristino, consentendo un proficuo adeguamento del fine pubblico alle continue esigenze concrete, così da orientare il fine pubblico della propria attività alla convenienza, congruenza e opportunità del contesto reale specifico su cui si innesta. Trattasi, ad ogni modo, di discrezionalità che, nella fattispecie, deve contenere in sé una valutazione tecnica riguardante un eventuale pregiudizio ambientale dei luoghi oggetto dell'intervento in violazione o difformità sostanziale, situazione non mitigabile né compensabile, ed è quindi vincolata alla correttezza del relativo giudizio tecnico espresso, la cui imprescindibile e puntuale motivazione estrinsecherà la piena conoscenza delle ragioni della scelta discrezionale posta a fondamento della sanzione prescelta dall'autorità competente. In particolare, la valutazione circa l'impossibilità di addivenire alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale, a cura e spese del responsabile della violazione, attiene alla sfera di discrezionalità amministrativa e si estrinseca nell'apprezzamento, a seguito di puntuale valutazione tecnica, dei termini di opportunità del ripristino medesimo in relazione ai principi di buona amministrazione e di realizzazione del fine pubblico nonché di convenienza e congruenza del contesto reale specifico, le cui ragioni dovranno in conclusione essere puntualmente evidenziate nell'eventuale provvedimento assunto. La norma regionale commina inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria che deve comunque essere irrogata, affiancandosi all'eventuale ripristino dello stato quo ante dei luoghi violati contemplato da entrambe le normative, il cui concreto apprezzamento in termini di opportunità rientra nei sovraesposti criteri espressi nella valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione.

SEZIONE B - Procedure amministrative per l'applicazione dell'art. 7 della l.r. 3 settembre 1999, n. 20 e dell'art. 29, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. Accertamento della violazione

- A) Qualora venga rilevata d'ufficio dall'autorità competente, ovvero venga segnalata all'autorità competente, la realizzazione di opere ed interventi senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione, ovvero in difformità sostanziale rispetto ai provvedimenti rilasciati in materia, il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente esegue, nei due mesi successivi, gli accertamenti necessari. A tal fine può disporre l'effettuazione di sopralluoghi e l'acquisizione della necessaria documentazione.
- B) Laddove, a seguito degli accertamenti eseguiti, risulti accertata la violazione di cui alla precedente lettera A) del presente punto 1 - Sezione B, il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente ne dà immediata comunicazione al trasgressore. Con la medesima comunicazione, che deve intendersi quale avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990, viene richiesta la presentazione della documentazione di cui alla Sezione C «Documentazione occorrente per l'accertamento degli effetti ambientali ai sensi dell'art. 7 della l.r. 3 settembre 1999, n. 20 e dell'art. 29, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152». La documentazione deve essere prodotta entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione. Nel medesimo termine il trasgressore può presentare per iscritto osservazioni e ulteriore documentazione, che l'autorità competente ha l'obbligo di valutare se pertinenti all'oggetto del procedimento, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990.
- C) Dell'avvenuto accertamento della violazione di cui alla precedente lettera A) del presente punto 1 - Sezione B, il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente dà immediata comunicazione al proprietario, al progettista, al Comune e agli Enti territoriali interessati, affinché gli stessi possano presentare per iscritto osservazioni e ulteriore documentazione, che l'autorità competente ha l'obbligo di valutare se pertinenti alla comunicazione stessa.
- D) Il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente, valutato il potenziale pregiudizio ambientale arrecabile dall'opera od intervento, può, con la comunicazione di cui alla precedente lettera B) del presente punto 1 - Sezione B, disporre la sospensione dei lavori di realizzazione del progetto, dandone adeguata motivazione. La sospensione dei lavori può comunque essere disposta anche successivamente, nel corso del procedimento.

2. Accertamento degli effetti prodotti dall'opera o dall'intervento sull'ambiente

- A) Entro tre mesi dal ricevimento della documentazione e delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al precedente punto 1, lettera B) - Sezione B, il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente, verificati gli effetti prodotti dall'opera o dall'intervento sull'ambiente, assume il provvedimento finale del procedimento sanzionatorio.
- B) Il termine di cui alla precedente lettera A) del presente punto 2 - Sezione B, può essere interrotto dal dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente, per una sola volta ed entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione. Il termine ricomincia a decorrere, per intero, dalla data della ricezione della documentazione richiesta o, comunque, decorsi inutilmente sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del trasgressore.
- C) Nell'ambito dell'accertamento degli effetti prodotti dall'opera o dall'intervento sull'ambiente viene valutata, in particolare, la rilevanza degli effetti alla luce dei criteri di cui alla Sezione A.
- D) A tal fine il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente può richiedere i contributi specialistici ritenuti necessari all'ARPA, all'ASL e alle Direzioni Generali regionali eventualmente interessate. Entro trenta giorni dal deposito della documentazione questi può anche convocare, ove ritenga necessario l'esame contestuale di tutti gli interessi coinvolti, una conferenza dei servizi istruttoria ai sensi e secondo le modalità dell'art. 7, comma 2, l.r. n. 1/2005. In particolare, nel corso della conferenza dei servizi vengono, tra l'altro, illustrati i contenuti della Relazione sugli effetti ambientali, di cui alla Sezione C, agli Enti territoriali interessati, all'ARPA, all'ASL e alle Direzioni Generali regionali eventualmente interessate. I soggetti convocati esprimono il parere di competenza nel corso della conferenza, ovvero lo fanno pervenire nei successivi trenta giorni. Il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente può anche disporre l'effettuazione di sopralluogo congiunto con i rappresentanti di uno o più dei soggetti suddetti.
- E) L'accertamento degli effetti prodotti dall'opera o dall'intervento sull'ambiente viene valutato dal dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente sulla base dell'esame della documentazione depositata, delle osservazioni eventualmente pervenute, dei pareri formulati dagli Enti territoriali, dell'esito dell'eventuale conferenza dei servizi istruttoria, dei risultati del sopralluogo, qualora esperito, nonché dei contributi specialistici, ove acquisiti in fase istruttoria.
- F) La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta ai sensi delle lettere A) e B) del precedente punto 1 - Sezione B, può dare luogo ad un provvedimento di demolizione in ragione dell'impossibilità di escludere la presenza di rilevanti effetti negativi prodotti dall'opera o dall'intervento sull'ambiente.

3. Valutazioni finalizzate all'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio

- A) Ai fini dell'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio, il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente valuta:
- a.1) le risultanze dell'accertamento degli effetti prodotti dall'opera o dall'intervento sull'ambiente;
 - a.2) le osservazioni e la documentazione presentate dal trasgressore, dal proprietario, dal progettista, dal Comune e dagli Enti territoriali interessati;
 - a.3) la possibilità, secondo i principi espressi nella Sezione A, di procedere alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile della violazione;
 - a.4) l'opportunità - qualora non risulti possibile disporre, alla luce dei criteri di cui alla Sezione A, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi - di effettuare, a cura e spese del trasgressore, opere di mitigazione dirette a rimuovere ovvero a circoscrivere gli eventuali impatti negativi prodotti dall'opera o dall'intervento sull'ambiente;
 - a.5) la insussistenza del presupposto soggettivo, concernente l'atteggiarsi della volontà dell'autore dell'infrazione nelle forme del dolo o della colpa, eventualmente invocata dal trasgressore nelle osservazioni presentate ai sensi del precedente punto 1, lettera C) - Sezione B. Nell'ipotesi in cui il trasgressore eccepisca, ai sensi dell'art. 3 secondo comma della legge n. 689/1981, la propria estraneità al fatto o l'impossibilità di evitarlo tramite un diligente espletamento dei compiti connessi in ragione del ruolo ricoperto, l'insussistenza del presupposto soggettivo viene valutata dal dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente. La suddetta valutazione deve concretizzarsi in un attento e rigoroso apprezzamento, anche tramite l'acquisizione di tutta la necessaria documentazione, dell'atteggiamento tenuto dal trasgressore in ordine al dovere di informazione cui questi è tenuto sulle leggi riguardanti il comportamento da seguire con particolare riguardo all'attività e qualità professionale svolta dal medesimo trasgressore, al suo dovere d'informazione sulle norme e sulla interpretazione che di essa è data, che specificatamente disciplinano l'attività che egli svolge.
 - a.6) Nell'ipotesi in cui il trasgressore eccepisca la propria estraneità al fatto, o l'impossibilità di evitarlo, in ragione del comportamento tenuto da altra struttura regionale, l'insussistenza del presupposto soggettivo viene valutata, secondo le modalità di cui al precedente punto 3 a.5) della presente lettera A) - Sezione B, dalla medesima struttura regionale, su richiesta del dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente, mediante parere da rendersi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

4. Il provvedimento sanzionatorio conclusivo del procedimento

- A) Il provvedimento sanzionatorio conclusivo del procedimento viene assunto nel termine di cui alla lettera A) del precedente punto 2 - Sezione B, e valutati gli elementi di cui al precedente punto 3.
- B) In particolare, nel provvedimento motivato finale il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente:

- b.1) dà atto della sussistenza del presupposto soggettivo, concernente l'atteggiarsi della volontà dell'autore dell'infrazione nelle forme del dolo o della colpa;
- b.2) stabilisce se gli effetti sull'ambiente sono da considerarsi «rilevanti» ai sensi di quanto indicato nella Sezione A, tenendo presente che gli interventi effettuati in difformità dai progetti oggetto di valutazione o di verifica nonché delle prescrizioni formulate ad esito delle procedure di competenza regionale di verifica di assoggettabilità e/o di VIA, sono sanzionabili solo laddove abbiano arrecato un rilevante pregiudizio ambientale;
- b.3) dispone, in base ai principi espressi nella Sezione A, l'eventuale demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale, a cura e spese del responsabile della violazione e nei termini stabiliti;
- b.4) qualora non risulti possibile, alla luce dei criteri di cui alla Sezione A, la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, prescrive opere di mitigazione dirette a rimuovere ovvero a circoscrivere gli eventuali impatti negativi prodotti dall'intervento sull'ambiente, da realizzarsi a cura e spese del trasgressore e nei termini stabiliti.
- C) Anche nel caso in cui venga disposta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale ai sensi del punto 4 b.3) della precedente lettera B) - Sezione B, ovvero vengano prescritte opere di mitigazione dirette a rimuovere ovvero a circoscrivere gli eventuali impatti negativi prodotti dall'intervento sull'ambiente ai sensi del punto 4 b.4) della precedente lettera B) - Sezione B, il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente irroga, considerata la rilevanza del pregiudizio ambientale arrecato dall'intervento, la sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma di denaro, di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 20/1999, «compresa tra un minimo del cinque per cento e un massimo del venti per cento del valore dell'opera o di parte di essa» provvedendo al riguardo, con il medesimo provvedimento di cui alla lettera A) del precedente punto 2 - Sezione B, ovvero con separato atto da assumersi comunque nei trenta giorni successivi.
- D) La sanzione pecuniaria di cui alla precedente lettera C) del presente punto 4 - Sezione B è fissata, in osservanza del principio di proporzionalità, entro le misure e secondo i criteri previsti dall'art. 11 della l. 24 novembre 1981 n. 689 in ragione della rilevanza della violazione, avendo riguardo in particolare all'opera svolta spontaneamente dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché ai prescritti interventi di mitigazione diretti a rimuovere ovvero a circoscrivere gli impatti negativi prodotti dall'opera stessa sull'ambiente. L'esercizio di tale potestà valutativa da parte del dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente deve essere sorretto da adeguata motivazione circa l'entità (quantum) della sanzione medesima.
- E) Non necessita di specifica motivazione, ai sensi della precedente lettera C) del presente punto 4 - Sezione B, la sanzione pecuniaria corrispondente al minimo previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 20/1999, applicabile nei seguenti casi:
- e.1) qualora sia stata disposta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile della violazione;
- e.2) qualora, anche laddove non sia stata disposta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale, le opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione non abbiano prodotto un pregiudizio ambientale, ovvero abbiano prodotto un pregiudizio ambientale di minima entità;
- e.3) qualora, anche laddove non sia stata disposta la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale, le opere di mitigazione prescritte consentono di rimuovere totalmente il pregiudizio ambientale, ovvero di circoscriverlo grandemente.
- F) Ai fini della quantificazione della sanzione pecuniaria di cui alla precedente lettera B) del presente punto 4 - Sezione B, il valore dell'opera, o della parte di essa, realizzata senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione, ovvero in difformità sostanziale rispetto ai provvedimenti rilasciati, viene calcolato in base al computo metrico stimativo attualizzato al momento di applicazione della sanzione ovvero, per fattispecie in cui tale criterio non è utilizzabile, in base al valore di mercato dell'opera o della parte di essa realizzata. Laddove neppure tale criterio sia utilizzabile, si fa riferimento al profitto conseguito.

5. Il provvedimento conclusivo del procedimento sanzionatorio per mancanza dell'elemento soggettivo

- A) Laddove, a seguito della valutazione delle osservazioni e dell'ulteriore documentazione presentate ai sensi della lettera B) del precedente punto 1 - Sezione B, risulti confermata la violazione di cui alla lettera A) del precedente punto 1 - Sezione B (elemento oggettivo), ma emerga l'insussistenza del presupposto soggettivo, concernente l'atteggiarsi della volontà dell'autore dell'infrazione nelle forme del dolo o della colpa, il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente ne dà immediata comunicazione al trasgressore, al proprietario, al progettista, al Comune e agli Enti territoriali interessati. Tale comunicazione costituisce provvedimento di chiusura del procedimento sanzionatorio avviato ai sensi della lettera B) del precedente punto 1 - Sezione B.
- B) Con particolare riferimento alla valutazione dell'insussistenza del presupposto soggettivo di cui alla lettera A) del presente punto 5 - Sezione B, e qualora le osservazioni del trasgressore eccepiscano l'esimente di cui all'art. 3, comma 2, della l. 689/1991, il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente dovrà esercitare un'attenta e rigorosa valutazione dell'atteggiamento tenuto dal trasgressore in ordine al dovere di informazione sulle leggi riguardanti il comportamento da seguire nel caso concreto, nonché sulla interpretazione che di essa è data dalla giurisprudenza, e che specificatamente disciplinano l'attività che egli svolge, in particolare modo se ineriscono alla sua attività professionale, tanto più ove l'ignoranza interessi un operatore professionale, cioè un soggetto nei cui confronti il dovere di conoscenza e di informazione in ordine ai limiti e condizioni del proprio operare è particolarmente intenso, con l'effetto che la sua condotta, nel caso concreto, deve essere valutata con maggior rigore.
- C) Nell'ipotesi in cui la violazione di cui alla lettera A) del precedente punto 1 - Sezione B, abbia comunque prodotto effetti negativi sull'ambiente, la comunicazione di cui alla lettera A) del presente punto 5 - Sezione B, deve intendersi altresì quale avvio del procedimento finalizzato alla emanazione di disposizioni atte ad attenuare gli effetti negativi prodotti dalla violazione sull'ambiente, ai sensi dell'art. 7 della l. 241 del 1990.
- D) Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione avente i contenuti di cui alla lettera B) del presente punto 5 - Sezione B, il proponente può presentare per iscritto, ai sensi dell'articolo 11 della l. n. 241/90, osservazioni dirette alla determinazione dei contenuti discrezionali del provvedimento di attenuazione degli effetti negativi prodotti dalla violazione sull'ambiente.
- E) Entro trenta giorni dal ricevimento delle osservazioni o, in mancanza, dalla inutile scadenza del termine di cui alla precedente lettera D) del presente punto 5 - Sezione B, il dirigente della struttura regionale che riveste la qualifica di autorità competente impartisce, con atto motivato, disposizioni dirette ad attenuare gli effetti negativi prodotti dagli interventi realizzati. Le disposizioni del provvedimento motivato finale dovranno essere recepite nei successivi provvedimenti dell'eventuale procedimento abilitativo principale: qualora non sussista procedimento abilitativo principale, il proponente è ugualmente tenuto all'ottemperanza di quanto indicato nel provvedimento regionale conclusivo del procedimento, che contiene precise indicazioni in merito alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite da parte dell'autorità competente.

SEZIONE C - Documentazione occorrente per l'accertamento degli effetti ambientali ai sensi dell'art. 7 della l.r. 3 settembre 1999, n. 20 e dell'art. 29, comma 4, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

1. Documentazione da presentare ai sensi del punto 1, lettera a) della Sezione B

1.1 Elenco documentazione

La documentazione da prodursi - in linea generale - per consentire l'accertamento degli effetti prodotti sull'ambiente da interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni vigenti in materia di VIA, ovvero in difformità sostanziale rispetto ai provvedimenti rilasciati in materia, consiste in:

- due copie cartacee della documentazione progettuale e della Relazione sugli effetti ambientali;
- una copia in formato digitale della documentazione di cui alla precedente lettera a).

1.2 Le specifiche tecniche per la consegna degli elaborati cartacei e in formato digitale sono le stesse di quelle previste per le procedure di verifiche di assoggettabilità e di VIA, così come riportate e aggiornate sul sito www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia, a cui si rimanda.

2. Contenuti minimi della relazione sugli effetti ambientali

2.1 Nell'accertamento degli effetti ambientali di un'opera già realizzata, assumono particolare rilevanza l'accuratezza dei dati riferiti ad opere/impianti esistenti e le prescrizioni eventualmente formulate in merito dall'ente che ha rilasciato il vigente provvedimento autorizzativo, se esistente.

2.2 La valutazione degli effetti dell'opera avviene secondo i tradizionali quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale.

2.3 Quadro Programmatico

La documentazione da presentare dovrà includere le principali relazioni dell'opera/dell'impianto con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore, nonché una descrizione riferita alle dinamiche di sviluppo sopravvenute, in essere o previste nel contesto territoriale dal momento della realizzazione dell'opera/dell'impianto.

2.4 Quadro Progettuale

La documentazione da presentare dovrà evidenziare:

- progetto originariamente autorizzato, comprensivo della sua localizzazione e delle eventuali alternative a suo tempo analizzate;
- eventuali modifiche apportate all'opera/all'impianto dal momento dell'autorizzazione/realizzazione;
- stato di fatto dei luoghi al momento della presentazione della documentazione di cui al presente Allegato;
- valutazione dei principali parametri emissivi (rispetto alle varie componenti ambientali);
- indicazione dei consumi di materie prime. Nel caso in cui l'opera/l'impianto sia assoggettato ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), dovrà farsi esplicito riferimento alla relativa modulistica;
- analisi di eventuali malfunzionamenti registrati durante la gestione dell'opera/dell'impianto in esame;
- dettaglio dei rapporti formalizzati o comunque in essere con Enti preposti al controllo (protocolli di gestione e/o monitoraggio, verbali di visite e/o ispezioni, fermi di impianto, ecc.);
- indicazione delle modifiche, migliorative sotto il profilo ambientale, tecnicamente ed economicamente sostenibili dall'opera/dall'impianto;
- eventuali proposte di limitazioni della potenzialità dell'impianto;
- valore dell'opera: costo delle opere eseguite in violazione della l.r. 20/99 o in difformità sostanziale da giudizi di compatibilità ambientale, stabilito mediante

computo metrico estimativo, attualizzato al momento della presentazione della documentazione di cui al presente Allegato.

2.5 Quadro Ambientale

La descrizione del quadro ambientale comprende la valutazione degli effetti delle opere realizzate sulle diverse componenti ambientali, valorizzando le risultanze di monitoraggi esistenti relativi all'opera/all'impianto in esame e/o riferendosi, motivatamente, ad opere/impianti esistenti con analoghe caratteristiche intrinseche e di localizzazione. La documentazione da presentare dovrà pertanto evidenziare:

- a) descrizione dello stato qualitativo delle diverse componenti ambientali riconducibile sia a quanto desumibile dallo stato di fatto, sia alle situazioni dei luoghi antecedentemente la realizzazione degli interventi. A quest'ultimo scopo potranno essere utilizzati dati bibliografici riferiti ai luoghi di interesse nel momento della messa in opera degli interventi in argomento;
 - b) descrizione degli effetti sulle componenti ambientali indotti dall'opera realizzata;
 - c) descrizione o stima di eventuali impatti cumulativi, in relazione al contesto territoriale od alla pianificazione di settore riconducibile all'opera in esame;
 - d) studio dell'incidenza dell'opera/dell'impianto su eventuali SIC o ZPS, o copia del provvedimento di valutazione d'incidenza eventualmente già emesso;
 - e) descrizione delle misure già adottate per mitigare e/o compensare gli effetti sull'ambiente dell'opera realizzata;
 - f) descrizione dei monitoraggi ambientali in essere;
 - g) individuazione delle possibili ulteriori azioni di mitigazione, comprensive delle migliorie impiantistiche, e di compensazione degli impatti indotti dall'opera realizzata.
-